

- j) il concessionario dovrà garantire il rispetto di tutte le ordinanze e/o disposizioni normative disciplinanti le attività in ambito portuale emanate dagli enti competenti;  
 k) sono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti in materia, nonché i diritti di terzi.-

Le clausole di cui al presente atto, sopra riportate, si intendono esplicitamente accettate dal concessionario che appresso le sottoscrive per ulteriore conferma, con la consapevolezza che, in caso di inadempienza, sarà attivata la procedura di decadenza della concessione.

HOTEL DUCA D'AOSTA srl  
 Sede Legale e Amministrativa:  
 Piazza Duca d'Aosta, 4  
 65121 Pescara  
 C.F. e P.IVA 01558640684

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal SCHIRATO Emilio, nato a Pescara il 29.04.1958, n.c.f. SCH MLE 58D29 G482A, legale rappresentante della Soc. "HOTEL DUCA D'AOSTA S.R.L." (C.F.: 01558640684), che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pescara, Piazza Duca D'Aosta n.4.-

01 GIU. 2016

Pescara, addì .....

IL COMPILATORE

IL CONCESSIONARIO  
 HOTEL DUCA D'AOSTA srl  
 Sede Legale e Amministrativa:  
 Piazza Duca d'Aosta, 4  
 65121 Pescara  
 C.F. e P.IVA 01558640684

I testimoni

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.V. (CP) Enrico MORETTI

estremi di registrazione

AGENZIA DELLE ENTRATE  
 DIREZIONE PROVINCIALE DI  
 PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara  
 Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

..... originale dell'atto qui  
 registrato il 03 GIU. 2016 al  
 n. 2203 serie 3

Versati Euro 200,00

(DUECENTO/00)

con Mod.F23 del 24.5.2016

DIRETTORE TERRITORIALE  
 DIRETTORE PROVINCIALE  
 Gabriele Chicchiaretta

OPERATORE PROVINCIALE  
 Emilio Schirato

Validità prorogata fino al 31/05/2022 ai sensi dell'art. 199  
 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni  
 in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis  
 del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 23 FEB. 2023

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

N. 08 del Registro  
 concessioni anno 2016

N. 00135 del Repertorio

ORIGINALE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
 E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO PESCARA  
 (C.F. 80008210686)



IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

VISTE le istanze presentate in data 01.12.2014 e 25.01.2016 dal Sig. SCHIRATO Emilio, in qualità di legale rappresentante della Soc. "HOTEL DUCA D'AOSTA S.R.L.", intese ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima per l'occupazione di un tratto di golena nord del porto canale di Pescara, per una superficie di mq.488,00, da destinare a parcheggio per i clienti dell'Hotel Duca D'Aosta di Pescara;

VISTO che dette istanze sono state pubblicate, ai sensi dell'art.18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, all'albo del Comune di Pescara, del Comune di Montesilvano e sul sito internet della Capitaneria di Porto di Pescara il 05.03.2015 e 03.02.2016 per la durata di giorni 30 (trenta);

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito, né tantomeno domande concorrenti rispetto a quella di cui si tratta;

VISTA la nota datata 24.02.2015 con cui il Comune di Pescara, a seguito delle disposizioni impartite dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.10 del 13.01.2015, comunicava la formale rinuncia dell'area richiesta dalla sopracitata Società, in considerazione che detta area era ricompresa nella concessione n.23 rilasciata a favore dello stesso Comune in data 17/10/2012;

VISTA la nota datata 16.02.2016, prot. n.23553 del 22.02.2016 del Comune di Pescara - Dipartimento Tecnico - Settore Programmazione del Territorio-;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Agenda del demanio -Sede di Pescara- con nota prot. n.1022 del 03.02.2016;

VISTA l'autorizzazione, ai fini idraulici e ai sensi del R.D. 523/1904, rilasciata dal Servizio del Genio Civile di Pescara con nota prot. n.73267 del 06/04/2016;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica n.6203 del 03.05.2016, rilasciata dal Comune di Pescara - Servizio Geologia siti contaminati VAS. BB. AA.- con nota prot. n.30559 del 05.05.2016;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'Agenda delle Dogane di Pescara in data 08.03.2016 prot. n.9213;

VISTO il deposito cauzionale di € 2.000,00 (duemila/00) costituito mediante Polizza Fidejussoria n.PT0607641 stipulata dalla Compagnia Assicuratrice "ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV" Agenzia di Pescara in data 25.05.2016;

VISTO l'art.36 del Codice della Navigazione;

VISTO l'art.8 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

CONCEDE

alla Soc. "HOTEL DUCA D'AOSTA S.R.L." (C.F.: 01558640684), legale rappresentante Sig. SCHIRATO Emilio, nato a Pescara il 29.04.1958, n.c.f. SCH MLE 58D29 G482A, di occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq. 488,00 (quattrocentottantotto/00), che sarà delimitata da transenne estraibili, sita presso la golena nord del porto canale di Pescara, da destinare a parcheggio per i clienti dell'Hotel Duca D'Aosta di Pescara, il tutto IN CONFORMITÀ ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA PRESENTE QUALE PARTE INTEGRANTE (Allegati A e B).

La Società in questione è obbligata a corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € 3.335,56 (tremilatrecentotrentacinque/56), da sottoporsi a registrazione, così determinato ai sensi e per gli effetti del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989. Detto canone sarà corrisposto in



872,88

rate annuali da aggiornarsi secondo l'indice ISTAT e che **per l'anno 2016 (periodo 01/06/2016-31/12/2016)** è fissato in **€ 486,44 (quattrocentoquarantaquattro/44)**.

Il presente atto concessorio, che si intende rilasciato unicamente e limitatamente ai diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 (quattro)**, dal **01.06.2016** al **31.05.2020**.

Il concessionario risulta aver già corrisposto il canone impostogli, relativo **all'anno 2016 (periodo 01/06/2016-31/12/2016)**, pari ad **€ 486,44 (quattrocentoquarantaquattro/44)**, come da ricevuta dell'Istituto Bancario "INTESA SANPAOLO S.p.A." Filiale di Pescara, in data **24.05.2016, Cod. Az. n.3069 - Cod. CAB n.15463**.

La presente licenza, subordinata alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. in caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nella pertinenza demaniale. Il Capo del Compartimento avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
2. parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle eventuali sanzioni penali in cui il concessionario sia incorso;
3. nei suddetti casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati, nonché di riconsegnare l'area in pristino stato all'Autorità Marittima concedente, a fronte dell'intimazione in tal senso del Capo del Compartimento, notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione di sgombero, per la durata di giorni dieci, all'Albo della Capitaneria di Porto e del Comune entro il cui territorio si trova la zona demaniale occupata;
4. qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, sia in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'Ufficio in danno del concessionario, recuperando le eventuali spese sostenute nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, ovvero rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art.84 del Codice della Navigazione;
5. il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
6. il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione; sarà obbligato del concessionario lasciare libero accesso sia di giorno che di notte ai manufatti da lui realizzati sulla zona demaniale concessa, al personale delle Capitanerie di Porto, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Ufficio Tecnico per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni interessate;
7. nei casi di rinuncia, decadenza, revoca o comunque perdita di validità della presente licenza le eventuali opere abusive di difficile rimozione resteranno acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la conseguente restituzione dell'area demaniale in pristino stato;
8. eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione. L'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;
9. sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso d'inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> del Regolamento di Esecuzione al Codice

della Navigazione, ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per gli eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Cod. Nav.);

10. decorso il termine di durata della concessione, la stessa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna speciale diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
11. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione il concessionario deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente;
12. l'Amministrazione Marittima ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario, anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
13. il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione;
14. il concessionario, a pena della decadenza della concessione, si impegna a versare all'Erario eventuali conguagli sui canoni già corrisposti, che l'Amministrazione Marittima dovesse richiedere;
15. **contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 20% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n.10467678 intestato a "Regione Abruzzo - Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale - Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio;**
16. **il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47, lett. f) del codice della navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio - ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso..**

**La presente licenza è subordinata, altresì, alle seguenti condizioni speciali:**

- a) il concessionario è obbligato a realizzare interamente tutte le opere previste nella documentazione tecnica allegata alla presente licenza;
- b) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare;
- c) i lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- d) la realizzazione degli impianti tecnici dovrà essere affidato ad Imprese abilitate, ai sensi del D.M. 37/2008, e gli stessi dovranno rilasciare apposita dichiarazione di conformità degli impianti stessi, che dovrà essere trasmessa alla Capitaneria di Porto di Pescara;
- e) durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà ottemperare a tutte le disposizioni normative in materia di organizzazione e sicurezza dei cantieri;
- f) dovrà essere curata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera in modo tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio della stessa nonché curare il decoro e la costante pulizia dell'area in concessione;
- g) **il concessionario dovrà assicurare la pronta reperibilità in particolari condizioni di emergenza, quali l'innalzamento del livello delle acque del fiume Pescara ovvero in tutti i casi in cui sia necessaria una costante vigilanza dell'area oggetto di concessione;**
- h) le Amministrazioni dello Stato, interessate al Demanio Marittimo, sono sollevate da qualsiasi intervento di qualunque natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere costruite sia per gli eventuali danni che le opere stesse potrebbero arrecare direttamente o indirettamente a terzi in genere o a subire per effetto di cause contingenti;
- i) **il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni permessi nulla osta da rilasciarsi a cura di Enti/Comandi/Amministrazioni cui la legge demanda specifiche competenze direttamente o di riflesso collegate al presente provvedimento;**

